REGOLAMENTO (CEE) N. 274/84 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1984

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1311/80 e (CEE) n. 1400/81 relativi alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1310/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (1), in particolare gli articoli 3 e 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1399/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (2), in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1311/80 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1652/81 (4), prevede l'assegnazione di 300 tonnellate di latte scremato in polvere a favore della Guinea equatoriale e di 400 tonnellate a favore del Togo; che il regolamento (CEE) n. 1400/81 (5) prevede l'assegnazione di 5 000 tonnellate a favore del Bangladesh e di 250 tonnellate a favore del Togo; che, poiché questi quantitativi non hanno potuto essere forniti in tutto od in parte, è opportuno riversarli nelle riserve dei programmi suddetti;

considerando che la Somalia e il Gana hanno chiesto una fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare e che il fabbisogno di questi paesi giustifica un aumento dell'aiuto alimentare della Comunità per un quantitativo complessivo di 5 265 tonnellate di latte scremato in polvere da prelevare sulle riserve dei relativi programmi;

considerando che è pertanto opportuno modificare in tal senso gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1311/80 e (CEE) n. 1400/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1311/80 e (CEE) n. 1400/81 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LENGAGNE

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 10.
(2) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 12.
(4) GU n. L 165 del 28. 4. 1981, pag. 1.
(5) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 3.

ALLEGATO

Latte scremato in polvere

Allegato del :

— regolamento (CEE) n. 1311/80 :

— sopprimere :

Guinea equatoriale	300 tonnelaate

— modificare :

Togo	200 tonnellate anziché 400 tonnellate
Gana	3 015 tonnellate anziché 2 500 tonnellate
riserva	6 550 tonnellate anziché 6 565 tonnellate

— regolamento (CEE) n. 1400/81 :

— sopprimere :

Togo	250 tonnellate

— modificare :

Bangladesh	500 tonnellate anziché 5 000 tonnellate
Gana	1 250 tonnellate anziché p.m.
Somalia	7 000 tonnellate anziché 3 500 tonnellate